

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

25365



Consiglio Regionale del Veneto

N del 03/11/2016

Prot.: 0025365

Titolario 2.6

CRV

CRV

spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 192
Disegno di legge relativo a "MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15 "REFERENDUM
CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

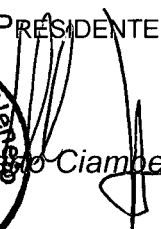
Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

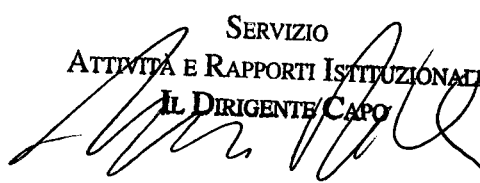
La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE

 Consiglio Regionale del Veneto
 Il Vicepresidente
 Vicesegretario
 Massimo Ciambetti
 (Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
 ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
 IL DIRIGENTE CAPO


IL SEGRETARIO GENERALE
 (dott. Roberto Valente)




CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 192

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 19/DDL del 10 ottobre 2016)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15
“REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2016.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15 "REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO"

Relazione:

Con la legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014 avente ad oggetto: "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", si autorizza il Presidente della Giunta regionale ad instaurare un negoziato con il Governo per definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia da parte della regione (articolo 1).

Nel caso in cui il negoziato non giungesse a buon fine, il Presidente della Giunta regionale viene autorizzato ad indire il predetto referendum consultivo con indicazione specifica dei quesiti da sottoporre al voto del corpo elettorale (articolo 2).

In base all'articolo 3 della legge il referendum deve essere indetto, previa intesa con le autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle elezioni politiche europee, nazionali, regionali e amministrative o di consultazioni referendarie nazionali. Con apposita convenzione tra Regione e Ministero dell'Interno, sono ripartiti i costi derivanti dalla consultazione referendaria.

Tutto ciò premesso è necessario prevedere la possibilità per la Regione di indire la consultazione referendaria anche a prescindere dal raggiungimento della intesa con lo Stato.

Con il disegno di legge in oggetto si intende colmare il vuoto normativo, apportando alcune modifiche alla predetta legge regionale in modo da autorizzare il Presidente della Regione del Veneto a procedere in via autonoma alla indizione del referendum consultivo sull'autonomia con la previsione dello svolgimento delle operazioni di voto nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e con conseguente relativo accollo da parte della Regione della totalità della spesa necessaria (articolo 1, commi 1 e 2); con l'articolo 2 del disegno di legge si prevede l'inserimento di un nuovo articolo 3 bis alla legge regionale 15/2014, con il quale la Giunta regionale viene autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.

Con l'articolo 3 vengono abrogate le parole "comma 2 bis" dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2014 che prevedevano la chiusura delle operazioni di voto alle ore 22.

Con l'articolo 4 del disegno di legge si dispone che la copertura finanziaria dell'operazione, che è a totale carico della Regione, venga finanziata con apposita variazione di bilancio.

L'articolo 5, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15 “REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO”

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto”.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 sono aggiunte le parole: *“Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.”*.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il Presidente della Giunta regionale , in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all'articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie.”.

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto”.

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis - Campagna informativa.

1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.”.

Art. 3 - Abrogazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le parole: *“comma 2 bis,”* sono soppresse.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 14.000.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile”, la cui dotazione viene incrementata mediante prelevamento di euro 12.100.000,00 delle risorse allocate alla missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” – Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 -2018.

Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".....	3
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".....	3
Art. 3 - Abrogazioni.....	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (BUR n. 62/2014)
REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO

Art. 3 - *Disciplina delle procedure referendarie.*

1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all'articolo 1 si applicano le norme previste agli articoli 15 comma 2 bis, comma 2 ter e comma 2 quater, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 19 e all'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali".

2. Il referendum di cui all'articolo 1 è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle (1) elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni regionali o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di carattere nazionale. (2) La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell'Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico della Regione del Veneto.

(1) Comma così modificato da comma 4 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha soppresso la parola "prime".

(2) Comma così modificato da comma 4 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole "successive alla data di entrata in vigore della presente legge." con le parole "o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di carattere nazionale.".

Nota all'articolo 5

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
STATUTO DEL VENETO

Art. 24 - *Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.*

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei

propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.